



Prot. n. 34
Torino, 13/2/2017

Ai Sigg. Sindaci dei Comuni Piemontesi

LORO SEDI

Oggetto: Piano per la copertura del territorio regionale con Reti di TLC a Banda Ultra Larga. Aggiornamenti di carattere normativo nei rapporti tra Comuni ed operatori delle telecomunicazioni, in merito alle attività di posa degli impianti a fibra ottica per le tecnologie innovative a Banda Ultra Larga.

Con la presente nota informativa, ANCI Piemonte intende fornire un riepilogo di carattere normativo sulle attività di posa degli impianti a fibra ottica per le tecnologie innovative a Banda Ultra Larga, a beneficio di una corretta impostazione dei rapporti tra gli Enti Locali e gli Operatori delle telecomunicazioni.

Il richiamo al complesso delle norme vigenti si rende opportuno poiché anche gli Operatori privati stanno realizzando interventi significativi in varie parti della regione, al pari di quanto il Ministero dello Sviluppo Economico ha recentemente avviato con il Piano Nazionale per la Banda Ultra Larga (<http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/component/content/article?id=2019963>) e che è attualmente in fase di primo sviluppo in Piemonte (<http://www.agendadigitale.piemonte.it/web/internet-per-tutti/piano-banda-ultra-larga-regione-piemonte.html>).

Gli interventi degli Operatori privati sono dunque complementari e non sovrapponibili a quelli previsti dal Ministero per lo Sviluppo Economico per la copertura delle cosiddette “aree bianche” o a “fallimento di mercato”; essi contribuiscono, in via paritetica e sinergica, all’obiettivo di copertura di tutto il territorio regionale con le reti di ultima generazione, consentendo un impiego efficiente delle risorse pubbliche già disponibili con il bando “Infratel” (<http://www.infratelitalia.it/categoria/documentazione/bandi-e-gare/piemonte/>).



Le normative nazionali in materia sostengono tali iniziative e, al fine di sensibilizzare i Comuni affinché supportino tale processo nel rispetto dei tempi e dei costi previsti oltre che gli investimenti programmati, ANCI Piemonte ritiene utile richiamare all'osservanza dello specifico quadro normativo di settore per le TLC, che è rappresentato dalle seguenti disposizioni di legge e regolamentari:

- D.Lgs. 1 agosto 2003 n.259 "Codice delle Comunicazioni Elettroniche" - Capo V
- D.Lgs. 15 febbraio 2016 n.33 "Attuazione della Direttiva 2014/61/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014, recante misure volte a ridurre i costi dell'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità"
- Decreto 1 ottobre 2013 del Ministero dello Sviluppo Economico e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti pubblicato sulla G.U. 244 del 17 ottobre 2013 "Specifiche Tecniche delle operazioni di scavo e di ripristino per la posa di infrastrutture digitali nelle infrastrutture stradali"

Il quadro normativo così composto ha applicazione diretta nelle procedure amministrative e richiede, come è ovvio, il tempestivo aggiornamento dei regolamenti comunali, ovvero la loro disapplicazione, qualora ne sia impossibile la revisione. In tal senso, sono particolarmente interessate dalla evoluzione normativa le seguenti procedure amministrative:

- **Richiesta di garanzie per lavori di installazione di reti di TLC**

A seguito della emanazione del D.lgs. 259/2003 (Codice delle Comunicazioni Elettroniche), il legislatore ha inteso disciplinare in maniera del tutto autonoma il procedimento autorizzatorio relativo al campo delle telecomunicazioni, stabilendo al riguardo – in particolare negli artt. 88 e 93 - gli oneri cui gli stessi possono essere assoggettati.

Tali oneri sono limitati - accanto al ripristino a regola d'arte delle aree di intervento – al solo pagamento, alternativamente, di Tosap o Cosap.



Il sopra citato art. 93 ha introdotto in materia una specifica riserva di legge col conseguente divieto per l'Ente territoriale di imporre qualsiasi altro onere, finanziario o reale, o canoni che non siano stabiliti per legge, con la conseguente illegittimità delle diverse previsioni contenute nei Regolamenti comunali.

In questo senso, nel campo delle telecomunicazioni non può più essere validamente richiamata la previsione di cui all'art. 27, comma 9, del d.lgs. n. 285 del 1992 (Codice della Strada), il quale stabilisce che "L'autorità competente al rilascio dei provvedimenti autorizzatori può chiedere un deposito cauzionale".

Infatti, a maggior chiarimento di quanto sopra, il legislatore, con la L. 18 giugno 2009, n. 69, ha introdotto un'apposita disposizione all'interno dello stesso Codice della Strada, l'art. 231, il quale stabilisce che, in deroga a quanto previsto dal capo I del titolo II del Codice della Strada, in materia di rilascio dei permessi per la realizzazione di impianti di telecomunicazioni si applicano le disposizioni di cui al capo V del titolo II del Codice delle Comunicazioni Elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259.

Pertanto, per gli stessi non trova applicazione l'art. 27, "Formalità per il rilascio delle autorizzazioni e concessioni", contenuto nel titolo II, Capo I del D.lgs. 285/92, ma l'art. 93 del Codice delle comunicazioni Elettroniche, collocato nel Capo V, titolo II del D.lgs. 259/2003.

La stessa magistratura amministrativa ha avuto modo, negli ultimi anni, di riaffermare costantemente il divieto di imporre fideiussioni, garanzie e/o depositi cauzionali in merito ai procedimenti per il rilascio dei titoli di cui all'art. 88 D.lgs. 259/03 (ex multiis, Tar Toscana, sez. I, 16.11.06, n. 5591; Tar Campania, sez. I, 12.1.05, n. 556; Tar Campania, Napoli, sez. I, 22.12.04, n.19627; CGA, 17.8.09, n. 678; Tar Abruzzo, I sezione, 5.11.2013, n. 00511; ricorso straordinario Presidente della Repubblica del 23.06.2014; nota MISE prot. 54243 del 18.09.2014).

In particolare, la giurisprudenza ha avuto modo di chiarire che è «illegittima la previsione dell'onere di adempiere ad un deposito cauzionale o ad altre forme di garanzia per l'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 93 cit. ... e ciò in quanto "anche la prestazione di depositi cauzionali rientra pur sempre nell'ambito della categoria degli oneri (finanziari), espressamente vietati dalla norma citata».



Al contempo, la medesima ha precisato che “l'imposizione di una polizza non può neppure ancorarsi al fatto che è prevista la rimessa in pristino del manto stradale senza oneri per l'Amministrazione, in quanto l'eventuale indennità sostitutiva è vicenda che va valutata dopo l'intervento” e che “gli enti locali possono solo (ma ex post) richiedere al gestore il pagamento degli importi effettivamente spesi per il ripristino dello stato dei luoghi, una volta accertato che il gestore abbia omesso di realizzarlo” (Cons. Stato, sez. IV, n. 1775/06; TAR Toscana n. 1194/2015; TAR Abruzzo, n. 84/2011).

- **Normativa per scavi e ripristini stradali per reti di TLC**

Il citato Decreto 1 ottobre 2013 del Ministero dello Sviluppo Economico e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, pubblicato sulla G.U. 244 del 17 ottobre 2013 e recante “Specifiche Tecniche delle operazioni di scavo e di ripristino per la posa di infrastrutture digitali nelle infrastrutture stradali” stabilisce modalità e dimensioni dei ripristini stradali a fronte di scavi per reti di telecomunicazioni superando di fatto prassi e Regolamenti Comunali. Stante l'obbligo degli Operatori ad eseguire i ripristini a regola d'arte ed in osservanza alle vigenti disposizioni in materia di sicurezza, la normativa riduce la prassi estensiva dei ripristini stradali sulla base della tecnica di scavo adottata (in via prioritaria quelle “innovative” a basso impatto ambientale) con l'obiettivo di ridurre i costi standard per la rete e la conseguente possibilità di investire propriamente nell'innovazione ed estensione della rete a banda larga.

- **Normativa per installazione reti di TLC in infrastrutture esistenti.**

Il D.Lgs 15 febbraio 2016 n. 33 “Attuazione della Direttiva 2014/61/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014, recante misure volte a ridurre i costi dell'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità” si pone l'obiettivo di favorire l'uso condiviso delle infrastrutture esistenti per la posa delle Reti di TLC a Banda Ultra Larga, oltre che la posa più efficiente di infrastrutture nuove.

La norma sancisce l'obbligo per tutti i gestori di infrastrutture fisiche di concedere l'accesso alle infrastrutture esistenti idonee ad ospitare reti di TLC



**ASSOCIAZIONE NAZIONALE
COMUNI ITALIANI**
Associazione Regionale del Piemonte

(per i Comuni si intendono tipicamente quelle dell'Illuminazione Pubblica, degli impianti semaforici, infrastrutture predisposte ad "hoc", la rete fognaria, etc..) secondo condizioni eque, trasparenti e non discriminatorie.

Con l'auspicio di aver reso un utile aggiornamento, l'occasione è gradita per rammentare che ANCI Piemonte resta a disposizione per qualsiasi approfondimento sia ritenuto necessario su questo argomento, di vitale importanza per lo sviluppo e la modernizzazione della nostra regione.

Cordiali saluti,

Michele PIANETTA
Vicepresidente delegato
all'Innovazione digitale

Alberto AVETTA
Presidente ANCI Piemonte